Aggiornamento normativo del 27/03/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/452 del 19 dicembre 2024 (Pubblicato sulla G.U.U.E. del 05.03.2025 Serie L) - "Recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici".

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2025 Serie L, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2025/452 del 19 dicembre 2024, con il quale la Commissione Europea *recante «Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici».*

PREMESSA

L'allegato III del Reg. (UE) 2018/848 stabilisce norme concernenti, tra l'altro, l'imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l'indicazione di alcune informazioni sull'etichetta o su un documento di accompagnamento.

Successivamente, con la pubblicazione del Reg. (UE) 2021/642, l'allegato III del Reg. (UE) 2018/848 è stato modificato poiché è sono state normate le informazioni da fornire sull'etichette o sui documenti di accompagnamento per:

- i mangimi destinali all'alimentazione del bestiame e degli animali d'acquacoltura;
- il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali;
- le sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, la cui etichette devono riportare anche che il loro uso è consentito unicamente nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente;
- fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che devono far parte della miscela nel caso in cui l'etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione.

CONSIDERAZIONI

Successivamente alla modifica dell'allegato III del Reg. (UE) 2018/848, l'ultimo paragrafo del punto 2.1.3 fa riferimento alle informazioni di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2, che stabiliscono norme concernenti l'imballaggio e il trasporto dei prodotti biologici e in conversione e le indicazioni supplementari per i mangimi

composti autorizzati nella produzione biologica. In particolare, il paragrafo in questione introduce un obbligo relativo alla presentazione delle informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2.

L'ultimo alinea del punto 2.1.3 non è specifico per le sementi e, pertanto, non avrebbe dovuto essere incluso nel punto 2.1.3, che riguarda solo le indicazioni supplementari per la miscela di sementi di piante foraggere, ma doveva essere incluso in un punto assestante.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI – RETTIFICA ALLEGATO III DEL REG. (UE) 2018/848

La Commissione europea, visto l'errore commesso con il Reg. (UE) 2021/642, con il Reg. (UE) n. 2025/452 ha rettificato il punto 2.1.3 del Reg. (UE) 2018/848 nel seguente modo:

- al punto 2.1.3 l'ultimo alinea è stato soppresso;
- è stato aggiunto il punto 2.1.4: «Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest'ultimo sia inequivocabilmente correlato all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore».

ENTRATA IN VIGORE

Il Reg. (UE) n. 2025/452 del 19 dicembre 2024 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, pertanto, si applica a far data dal **25/03/2025**.